Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni sarà trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dal 20 novembre p.v. dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1979, n. **571.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche ad alcune disposizioni del citato decreto n. 643, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, al fine di uniformarsi alla sentenza della Corte costituzionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 2.

L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta si applica per scaglioni d'incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale dell'immobile, maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione, e con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al venti per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal tre al cinque per cento;

b) sulla parte oltre il venti fino al cinquanta per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal cinque al dieci per cento;

c) sulla parte oltre il cinquanta fino al cento per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal dieci al quindici per cento;

d) sulla parte oltre il cento fino al centocinquanta per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal quindici al venti per cento;

e) sulla parte oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal venti al venticinque per cento;

f) sulla parte oltre il duecento per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal venticinque al trenta per cento.

Per anni di maturazione dell'incremento di valore si intendono gli anni o frazione d'anno superiore al semestre, intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio ».

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti, salvo che non risulti più favorevole per il contribuente l'applicazione del tributo secondo i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **572.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 95, primo comma, è modificato nel senso che all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 123, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 124. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermatologica dell'Università di Perugia e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 125. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 126. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 127. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 128. — Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 129. — L'ammissione al corso viene fatta per titoli ed esami.

Art. 130. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicato alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 131. — Il corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi hanno perciò obblighi di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì **31** *ottobre* **1979**
Registro n. **83** *Istruzione, foglio n.* **74**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte nella confezione 10 supposte della specialità medicinale denominata « Morrucal », della ditta Farmaceutici Fontana, in Casoria. (Decreto di revoca n. 5646/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 gennaio 1959, con il quale venne registrata al n. 668/B la categoria supposte nella confezione 10 supposte da g 1,5 della specialità medicinale denominata « Morrucal » a nome della ditta Farmaceutici Fontana, con sede in Casoria (Napoli), via Padula, raccordo autostrada, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Terni, via Battisti, 167;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte nella confezione 10 supposte da g 1,5 della specialità medicinale denominata « Morrucal » registrata al n. 668/B, in data 16 gennaio 1959, a nome della ditta Farmaceutici Fontana, con sede in Casoria (Napoli), via Padula, raccordo autostrada.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

(8589) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte bambini della specialità medicinale denominata « Pharmapulmina », della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca numero 5727/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1972, con il quale venne registrata rispettivamente ai numeri 9945/A e 9945/A-1, la specialità medicinale denominata « Pharmapulmina », nella categoria da 10 supposte adulti e la rispettiva serie di categoria 10 supposte bambini, a nome della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l., con sede in Roma - Settecamini, via di Vannina, 86, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e vitamine A e D/2 e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pharapulmina », nella categoria 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, registrata ai numeri 9945/A e 9945/A-1, in data 15 maggio 1972, a nome della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l., con sede in Roma - Settecamini, via di Vannina, 86.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

(8591) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pausavis » 24 compresse, della ditta Vister S.p.a., in Casatenovo Brianza. (Decreto di revoca n. 5688/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 giugno 1952 e 27 giugno 1967, coi quali venne registrata al n. 6650, la specialità medicinale denominata « Pausavis » 24 compresse, a nome della ditta Vister S.p.a., con sede in Casatenovo Brianza (Como), prodotta nell'officina farmaceutica comune Vister-Angiolini, sita in Casatenovo Brianza (Como);

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha inviato le controdeduzioni richieste ed ha altresì presentato domanda di modifica di composizione della specialità medicinale di cui trattasi;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pausavis » 24 compresse, registrata al n. 6650, in data 21 giugno 1952 e 27 giugno 1967, a nome della ditta Vister S.p.a., con sede in Casatenovo Brianza (Como).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979.

Il Ministro: ANSELMI

(8593)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diatesan », nella confezione tubo da g 15 di pomata, della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5660/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 settembre 1967, con il quale venne registrata al n. 13327, la specialità medicinale denominata « Diatesan » nella confezione tubo da g 15 di pomata a nome della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per quanto riguarda la presenza del lisozima;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Diatesan », nella confezione tubo da g 15 di pomata, registrata al n. 13327, in data 28 settembre 1967, a nome della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8588)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsam-Caf », nella confezione 4 e 6 supposte adulti e della relativa serie 6 supposte bambini, della ditta Medici Domus, in S. Vittore Olona. (Decreto di revoca n. 5653/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 settembre 1960, 25 gennaio 1961 e 31 gennaio 1961, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 17747 e 17747/1, la specialità medicinale denominata « Balsam-Caf » nelle confezioni 4 e 6 supposte adulti e le relative serie 6 supposte bambini, a nome della ditta Medici Domus laboratori chimico farmaceutici, con sede in S. Vittore Olona (Milano), via Parini, 3, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche per la specialità medicinale in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione delle validità e razionalità di esse in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsam-Caf » nelle confezioni 4 e 6 supposte adulti e le relative serie 6 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 17747 e 17747/1, in data 28 settembre 1960, 25 gennaio 1961 e 31 gennaio 1961, a nome della ditta Medici Domus, con sede in S. Vittore Olona (Milano), via Parini, 3.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8590)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lisomicina », nella confezione 8 capsule da mg 250 e della relativa serie 8 capsule da mg 400, della ditta Laboratorio farmaco biologico Borromeo, in Milano. (Decreto di revoca n. 5647/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 ottobre 1962 e 7 novembre 1970, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 20106 e 20106/1, la specialità medicinale denominata « Lisomicina », nella confezione 8 capsule da mg 250 e la relativa serie 8 capsule da mg 400, a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Borromeo S.r.l., con sede in Milano, via Mac Mahon, 45, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lisomicina », nella confezione 8 capsule da mg 250 e la relativa serie 8 capsule da mg 400, registrate rispettivamente ai numeri 20106 e 20106/1 in data 20 ottobre 1962 e 7 novembre 1970, a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Borromeo S.r.l., con sede in Milano, via Mac Mahon, 45.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8586)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 6 e 12 supposte della specialità medicinale denominata « Calciosteril », della ditta Istituto scientifico delle Venezie - Vis farmaceutici di Peggion Dr. Angelo & C., in Padova. (Decreto di revoca n. 5667/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 aprile 1954, 8 agosto 1960 e 15 agosto 1968, con i quali venne registrata al n. 8889/A la categoria 6 e 12 supposte della specialità medicinale denominata « Calciosteril », a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie - Vis farmaceutici di Peggion Dr. Angelo & C., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per somministrazione rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 6 e 12 supposte della specialità medicinale denominata « Calciosteril », registrata al n. 8889/A in data 22 aprile 1954, 8 agosto 1960 e 15 agosto 1968, a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie - Vis farmaceutici di Peggion Dr. Angelo & C., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8587)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte nella confezione 5 supposte della specialità medicinale denominata « Vitabalsamo », della ditta Vita Delagrange S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 5675/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 gennaio 1954 e 9 maggio 1972, con i quali venne registrata al n. 8339/A la categoria supposte nella confezione 5 supposte, della specialità medicinale denominata « Vitabalsamo », a nome della ditta Vita Delagrange S.p.a., con sede in Torino, via Boucheron, 14, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte, nella confezione 5 supposte della specialità medicinale denominata « Vitabalsamo », registrata al n. 8339/A in data 8 gennaio 1954 e 9 maggio 1972, a nome della ditta Vita Delagrange S.p.a., con sede in Torino, via Boucheron, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8592)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

Aumento delle quote percentuali di prelievo, sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli, a favore dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, istitutivo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che riserva all'UNIRE la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1963, che determina le quote percentuali spettanti all'UNIRE sull'importo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai sensi del quale compete al Ministro delle finanze di stabilire le quote percentuali di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli in favore dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE);

Tenuto conto del parere favorevole manifestato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota del 4 luglio 1979, n. 0690, in merito alla rideterminazione delle percentuali di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli fissate in favore dell'UNIRE con il decreto ministeriale 19 aprile 1963, avanti richiamato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire nuove misure delle percentuali sopraindicate, in sostituzione di quelle fissate con il citato decreto interministeriale 19 aprile 1963, onde dotare l'ente ippico predetto dei mezzi finanziari necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge;

Decreta:

Le quote percentuali di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) sono stabilite come segue:

	Quote di prelievo
Scommesse al totalizzatore:	
sul vincente in corse con due cavalli partenti	10 %
sul vincente in corse con tre cavalli partenti	16 %
sul vincente in corse con quattro, cinque o sei cavalli partenti	23 %
sul vincente in corse con sette o più cavalli partenti	24 %
sui piazzati in corse con quattro o cinque cavalli partenti	19 %
sui piazzati in corse con sei o più cavalli partenti	20 %
sull'accoppiata in corse con tre, quattro o cinque cavalli partenti	30 %
sull'accoppiata in corse con sei, sette o otto cavalli partenti	31 %
sull'accoppiata in corse con nove o più cavalli partenti	32 %
sulla duplice, sulla duplice delle accoppiate e sulla tris	32 %
Scommesse a quota fissa:	
sul vincente in corse con due cavalli partenti	10 %
sul vincente in corse con più di due cavalli partenti	15 %
sui piazzati	12 %
sulla duplice	20 %
Scommesse accettate nelle agenzie ippiche:	
su tutte le scommesse con riferimento ed a quota fissa	17 %

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9767)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Caseificio sociale Levante - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Parma.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1979 la società cooperativa agricola « Caseificio sociale Levante - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Parma, frazione Marano, costituita per rogito Carlo Bellini in data 29 ottobre 1973, rep. n. 2515, reg. soc. n. 7095, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Dino Rubini.

(9370)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato smarrito un punzone recante il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Alessandria:

« 1727-AL »: Colonna & Vespoli, in S. Salvatore Monferrato, via Ten. De Giovanni, 2.

(9427)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 agosto 1979, concernente l'assegnazione alle regioni e provincie autonome, per il 1978, della somma complessiva di lire 2,3 miliardi ai sensi della legge n. 47/1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 17 ottobre 1979, alla pag. 8494, all'art. 1, per la somma (in lire) assegnata « ex cap. 8256 » alla regione Sicilia, dove è scritto: « *28.440.000* », leggasi: « *28.890.000* ».

(9495)

CORTE DEI CONTI

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento innanzi citato;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti scadrà il 31 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere alla indizione delle elezioni per la nomina dei predetti rappresentanti del personale per il biennio 1980-81;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 1° ottobre 1979;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla data di indizione delle elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

Le elezioni avranno luogo il giorno 27 gennaio 1980 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 2.

Sono stabilite le seguenti circoscrizioni elettorali con le relative competenze territoriali:

Roma:

Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna.

Palermo:

Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

consigliere dott. Balsamo Fulvio.

Componenti:

primo dirigente dott. Del Mutolo Franco;
direttore superiore di revisione (r.e.) Martinelli Giorgio;
direttore di segreteria Di Luzio Antonio;
revisore Balzamo Paolo;
coadiutore superiore (carriera di dattilografia) Scopece Gaetano;
commesso Polidoro Pierino.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 19 novembre 1979.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente rag. Casetti Brach Piero.

Componenti:

direttore superiore di revisione (r.e.) Rocchetti Vittoria;
direttore di segreteria prof. dott. Giannotti Adriano;
revisore Strano Orazio Antonino;
coadiutore principale Poma Armando;
coadiutore dattilografo Zambelli Gianfranco;
commesso La Rosa Alfredo.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente dott. Correnti Michelangelo.

Componenti:

direttore superiore di revisione (r.e.) dott. Lo Re Umberto;
revisore Pumilia Renato;
coadiutore principale Signorelli Francesco;
coadiutore principale Ganci Giuseppe;
coadiutore dattilografo Biondo Raffaele;
agente tecnico Spada Giovanni.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il presidente: CAMPBELL

(9775)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, concernente l'autorizzazione a bandire il concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1974, relativo ai programmi degli esami per l'ammissione alla carriera esecutiva del Consiglio di Stato;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Indennità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati sostituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo debbono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo originale di studio o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo,

autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Segretariato generale del Consiglio di Stato oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

prova scritta: componimento di italiano;
prova pratica: dattilografia;
colloquio:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Saranno ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto conseguito nel colloquio.

La prova scritta avrà luogo nel giorno 8 febbraio 1980 con inizio alle ore 8, in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, per difetto di requisiti, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o dal notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;
8) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1979
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 318

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale - Piazza Capo di Ferro, 13 - ROMA

..l.. sottoscritt .. . . . . residente (oppure) domiciliat.. a . . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammess.. al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) nat.. a . . . . . il giorno . . mese . . . anno . . . e che avendo superato il 35° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seseguente titolo . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt.. nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . . (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (5).

Data, ...

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9716)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione della nuova stazione di Niscemi della linea ferroviaria Caltagirone-Gela.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto l'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il decreto ministeriale n. 220 del 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1973, registro n. 8, foglio n. 396, con il quale è stato approvato il progetto 2 agosto 1971 riguardante i lavori per la costruzione dei fabbricati viaggiatori ed annessi alloggi nelle stazioni di Niscemi, Vituso, Priolo, Soprano e Piana del Signore della linea ferroviaria di Caltagirone-Gela;

Considerato che nell'edificio della stazione di Niscemi dov essere realizzata un'opera artistica, con un impegno di spe di L. 11.000.000;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso nazionale t artisti di nazionalità italiana per l'ideazione e l'esecuzione d l'opera stessa;

A termini della legge e del regolamento sulla contabil generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti i liani per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'abbe mento del fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviai di Niscemi.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 329

BANDO DI CONCORSO NAZIONALE

E' indetto un concorso nazionale tra artisti italiani per esecuzione di due opere d'arte da collocarsi nel fabbricato vi: giatori di Niscemi della linea ferroviaria Caltagirone-Gela:

1) Descrizione dell'opera: l'opera dovrà consistere in d pannelli decorativi a basso rilievo in ceramica policroma p la cui ideazione l'artista è libero di scegliere il soggetto cui opere stesse devono ispirarsi.

Le opere dovranno avere una superficie netta di mq 19 cir con le seguenti dimensioni: uno di m 7 di lunghezza per 2 altezza da collocarsi nell'atrio - parete frontale all'ingresso (fabbricato viaggiatori della stazione di Niscemi; l'altro di m 2 larghezza per m 2,50 di altezza da ubicare sopra l'ingresso (fabbricato alloggi della sopradetta stazione.

2) Al concorso possono partecipare tutti gli artisti c abbiano la cittadinanza italiana.

Per partecipare al concorso ogni artista dovrà presentar(seguenti elaborati e documenti:

a) un bozzetto in gesso dell'opera nella scala 1:4;

b) un particolare dal vero delle misure di circa ml 0 per ml 0,70 dal quale risulti il materiale, la tecnica di ese(zione e la colorazione;

c) una relazione illustrativa dell'opera con particolare ri rimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, a elementi tecnici che la caratterizzano ed alle modalità previ: per il collocamento in sito;

d) una dichiarazione, in carta legale, con la quale il c(corrente attesta di essersi recato sul posto e di avere pr(esatta conoscenza delle condizioni locali e particolari che p sono influire sulla esecuzione completa delle opere;

e) l'offerta, su carta legale, con la quale il concorrei dichiara di impegnarsi ad eseguire l'opera per il compenso cui al successivo paragrafo 6 e dichiara che il compenso ste: è pienamente remunerativo a tutti gli effetti e comprensivo tutti gli oneri connessi alla esecuzione dell'opera medesima inclusi ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pare pavimenti e di altre parti, dell'edificio interessato dalle opc d'arte.

La suddetta offerta, firmata per esteso, dovrà recare l'indi zione del luogo e della data di nascita e l'indirizzo del c(corrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo l'offerta, firmata da tu i concorrenti, dovrà indicare il nome, l'indirizzo del conc rente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri ı successivi rapporti con l'Amministrazione dei lavori pubbli

f) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su ca legale.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a)* e *b)* e la re zione di cui alla lettera *c)* del precedente paragrafo non (

vranno recare il nome e la firma dell'autore, ma soltanto un motivo prescelto e la seguente intestazione « Stazione ferroviaria di Niscemi ». « Concorso nazionale per un'opera d'arte ».

La dichiarazione di cui alla lettera *d*), l'offerta di cui alla lettera *e*) ed il certificato di cittadinanza di cui alla lettera *f*) od i certificati nel caso di concorrenti in gruppo, saranno chiusi in una busta che dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e che dovrà recare il motto prescelto e l'intestazione « offerta e documenti per il concorso nazionale per un'opera d'arte stazione ferroviaria di Niscemi ».

Gli elaborati di cui alle lettere *a*) e *b*), la relazione di cui alla lettera *c*), la busta sigillata contraddistinta con il motto prescelto e contenente i documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) racchiusi in uno o più contenitori recante o recanti all'esterno il motto prescelto e l'intestazione « Concorso nazionale per un'opera d'arte nella stazione ferroviaria di Niscemi » dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti - Roma - Via Nomentana, 2, entro le ore dodici del novantesimo giorno decorrente dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati artistici e gli altri documenti saranno esaminati dalla commissione giudicatrice che sarà costituita a sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione, esclusi gli elaborati non rispondenti alle prescrizioni del bando, emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice, scegliendo l'opera d'arte ritenuta più idonea in base a criteri di giudizio insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici.

Compita la scelta la commissione giudicatrice verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il riconoscimento di vincitore del concorso nazionale dell'artista la cui opera risulterà prescelta avverrà con l'approvazione mediante decreto ministeriale, del contratto stipulato per la realizzazione e per la collocazione in sito dell'opera stessa.

La commissione potrà indicare eventuali prescrizioni per la migliore riuscita dell'opera e l'artista dovrà uniformarsi alle direttive stesse senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel successivo paragrafo.

Il compenso per la realizzazione dell'opera d'arte di cui al presente bando è stabilito a corpo nella misura di L. 11.000.000 (lire undicimilioni) comprensivo, oltre che del premio, di tutti gli oneri per la progettazione, per la completa esecuzione, per la collocazione in sito, compresa la fondazione per i ponteggi, per i lavori preparatori, per il trasporto in loco, per le opere di fissaggio, per i lavori di ripristino di pareti, pavimenti o di altre parti dell'edificio interessati dall'opera d'arte e per quanto altro possa occorrere per la sua realizzazione.

Le modalità di corresponsione del compenso di L. 11.000.000 sono le seguenti:

Il 20% del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute di garanzia all'affidamento del lavoro.

Il 40% al netto delle prescritte ritenute dopo che la direzione dei lavori avrà accertato che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita, a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 60%.

Il restante 40% del prezzo a corpo, sempre al netto delle prescritte ritenute di garanzia, sarà pagato ad opera completamente ultimata e consegnata.

Il pagamento del saldo corrispondente all'importo della suddetta ritenuta di garanzia verrà effettuato entro il sessantesimo giorno dalla data del certificato di ultimazione e previsto nulla osta da parte della competente sovraintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1959, n. 717, la ritenuta del 2% dell'intero stabilito compenso da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito resta stabilito in otto mesi decorrenti dalla data dell'affidamento che risulterà da apposito verbale. In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 10.000 per ogni giorno impiegato in più.

La direzione dei lavori verrà espletata dal dirigente l'ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie di Caltagirone.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun titolo e per nessun motivo ai concorrenti che non risultino vincitori.

L'amministrazione consentirà che l'artista vincitore ritiri per il definitivo sviluppo il proprio bozzetto previo il deposito di una idonea documentazione fotografica.

I bozzetti non prescelti dovranno essere ritirati dagli autori entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del risultato dei lavori della commissione giudicatrice.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità ed obbligo per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio, dopo che sia trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti in tutte le norme e le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

(9498)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 51, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 13, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in s.p.e. nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. serg. magg. s.a. sp. Passini Francesco, nato l'11 marzo 1951 . . . . punti 45,27
2. serg. magg. f. sp. Pugliese Vincenzo, nato il 22 aprile 1948 . . . . » 44,71
3. mar. ord. g. sp. Renella Orlandino, nato il 2 aprile 1948 . . . . » 43,78
4. serg. magg. f. sp. De Luca Antonino, nato il 2 dicembre 1952 . . . . » 42,70
5. serg. magg. a. sp. Montano Saverio, nato il 26 marzo 1950 . . . . » 42,10
6. serg. magg. f. sp. Tozzi Giandomenico, nato il 26 maggio 1950 . . . . » 40,93
7. serg. magg. f. sp. Raccuia Carmelo, nato il 25 maggio 1951 . . . . » 39,70
8. serg. magg. g. sp. Cappello Mario, nato il 27 ottobre 1953 . . . . » 39,21

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1) serg. magg. s.a. sp. Passini Francesco . . punti 45,27
2) serg. magg. f. sp. Pugliese Vincenzo . . . » 44,71
3) mar. ord. g. sp. Renella Orlandino . . . » 43,78

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. f. sp. De Luca Antonino .	punti	42,70
2. serg. magg. f. sp. Montano Saverio .	»	42,10
3. serg. magg. f. sp. Tozzi Giandomenico . .	»	40,93
4. serg. magg. f. sp. Raccuia Carmelo . .	»	39,70
5. serg magg. g. sp. Cappello Mario . . .	»	39,21

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1979
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 186

(9404)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Piacenza

Il medico provinciale di Piacenza informa che è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Piacenza.

La domanda, corredata dei documenti di rito, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 dicembre 1979.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

(9635)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e tre posti di assistente di pediatria;

un posto di aiuto medico e un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(3769/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di medicina (uno per la divisione « Valentini », uno per la divisione « Cosco »);

due posti di aiuto di pediatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3745/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso la sede di Montebelluna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(3775/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(3739/S)

OSPEDALE PER MALATTIE INFETTIVE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3822/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico;

due posti di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(3756/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frosinone.

(3758/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(3750/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione lungodegenti medici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio concorsi, dell'ente in Livorno.

(3746/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « D. COTUGNO » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3748/S)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di urologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(3740/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(3743/S)

OSPEDALI DI LUCCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Lucca.

(3753/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DEI BATTUTI » DI SPILIMBERGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di aiuto per lungodegenti e riabilitazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente medico;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

(3755/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(3779/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3744/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio concorsi, dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(3757/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente del reparto malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(3751/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiene (Vicenza).

(3752/S)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Avviso di rettifica

L'avviso di concorso ad un posto di assistente pediatra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 18 ottobre 1979, deve intendersi avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.

(3831/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1979, n. **38.**

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 4 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Maria Vittoria n. 35, di proprietà delle sig.re Peghini Augusta ved. Arietti e Arietti Bianca in Catalano, da destinare a sede di attività regionali, al prezzo di L. 145.000.000.

La giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

Art 2.

All'onere di cui al precedente articolo, valutato in L. 145.000 000, si farà fronte con lo stanziamento del cap. 1000 del bilancio per l'esercizio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 luglio 1979

VIGLIONE

(8746)

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1979, n. **39.**

Modifica alle leggi regionali: 6 aprile 1977, n. 22 « Contributo alle imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi »; 6 maggio 1974, n. 14 « Contributo agli enti locali e alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile »; 6 maggio 1974, n. 15 « Contributo alle imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi ».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 34 *del* 21 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1977, n. 22, può essere concesso sino alla misura massima del 65 % della spesa riconosciuta ammissibile e sostenuta per l'acquisto di autobus nuovi di linea.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14, viene sostituito col seguente:

« La concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite con decreto del presidente della giunta regionale in conformità alla deliberazione della giunta regionale che approva il piano autobus e le eventuali successive variazioni ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, viene sostituito col seguente:

« La concessione e l'erogazione dei contributi sono statilite con decreto del presidente della giunta regionale in conformità alla deliberazione della giunta regionale che approva il piano autobus e le eventuali successive variazioni ».

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 agosto 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1979, n. **40.**

Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 23, recante « Contributi negli oneri di esercizio delle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori ».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 34 *del 21 agosto 1979)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 23, è così modificato:

« A partire dall'anno 1979 il presidente della giunta regionale, su istanza dell'impresa e su conforme deliberazione della giunta medesima, può autorizzare il pagamento di acconti su detto contributo sino a concorrenza del finanziamento disponibile nel bilancio dell'esercizio in corso e sulla base delle risultanze di esercizio dei rispettivi periodi di ogni anno ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 agosto 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1979, n. **41.**

Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 34 *del* 21 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci in Piemonte è disciplinato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Maestri di sci

Sono maestri di sci coloro che possiedono i requisiti e i titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza richiesta per l'esercizio dell'insegnamento.

Art. 3.

Rilascio della licenza

Per esercitare l'attività di maestro di sci in Piemonte occorre essere in possesso della licenza prevista dall'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Per ottenere la licenza di cui al comma precedente, l'interessato deve presentare domanda al comune di residenza, corredandola della seguente documentazione:

1) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne e non è sottoposto alle misure di cui all'art. 11, primo comma, e all'art. 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

2) certificato medico, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneità fisica all'insegnamento;

3) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, di cui al successivo art. 5.

La licenza di maestro di sci viene rinnovata annualmente; alla scadenza di ogni triennio la licenza è rinnovata previa presentazione di certificato medico di cui al punto 2) del precedente comma e dell'attestazione di frequenza di un corso di aggiornamento, di cui al successivo art. 8.

I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

Art. 4.

Revoca della licenza di maestro di sci

La licenza di cui all'art. 3 è revocata in ogni tempo dal comune, allorché l'interessato perda uno dei requisiti previsti dai certificati di cui ai punti 1) e 2) dello stesso art. 3.

Art. 5.

Elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci

Coloro i quali abbiano superato gli esami teorico-pratici, di cui all'art. 6 della presente legge, sono iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, che viene approvato e aggiornato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

Corsi ed esami per l'abilitazione

La regione Piemonte organizza ed attua, di norma ogni anno, un corso con relativi esami, per l'accertamento dell'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo.

Gli esami di cui al precedente comma consistono nelle prove: tecnico-pratica, didattica e teorica, e sono espletati da una commissione nominata dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composta da:

1) l'assessore regionale al turismo o suo delegato che la presiede;

2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo e un funzionario dell'assessorato regionale all'istruzione professionale; sono altresì nominati due membri supplenti;

3) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti in base a elenchi di nominativi inviati dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale; con lo stesso criterio sono nominati altrettanti membri supplenti;

4) cinque esperti, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), comprendente fra gli altri i nominativi di tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Piemonte; con lo stesso criterio sono nominati altrettanti membri supplenti;

5) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale; è altresì nominato un membro supplente;

6) tre esperti di cui uno in attività culturali ed educative, uno in topografia alpina, ed uno in sicurezza alpina; sono altresì nominati tre membri supplenti;

7) un medico esperto in medicina sportiva; è altresì nominato un membro supplente.

La commissione dura in carica un quadriennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.

Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

La sottocommissione per le discipline alpine è composta:

dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede;

dai due membri specializzati nelle discipline alpine previsti al numero 3) del precedente secondo comma;

dai tre esperti nelle discipline alpine previsti al numero 4) del precedente secondo comma.

La sottocommissione per il fondo è composta:

dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede;

dal membro specializzato nel fondo previsto al numero 3) del precedente secondo comma;

dai due esperti nel fondo previsti al numero 4) del precedente secondo comma.

Le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate dal funzionario dell'assessorato al turismo di cui al punto 2).

La commissione determina e rende noti:

a) il programma delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami;

b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle singole discipline.

Il contenuto dei corsi e delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica è determinato con uniformità alla progressione tecnico-didattica di insegnamento stabilita dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.).

Il programma ed i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno un mese prima dell'inizio dei corsi previsti al primo comma del presente articolo.

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti la commissione di cui al precedente art. 6.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 7.

Ammissione ai corsi ed agli esami di abilitazione

Per essere ammessi ai corsi e ai conseguenti esami di abilitazione di cui al precedente art. 6, occorre presentare domanda alla Regione ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) licenza della scuola dell'obbligo;

3) aver compiuto il diciottesimo anno di età.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non può, nell'ambito di uno stesso ciclo di esami, essere ripetuta. Se positiva, la prova non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneità. La prova viene sostenuta avanti le sottocommissioni di cui all'art. 6, secondo la rispettiva competenza. Si prescinde dalla prova per

gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e del fondo e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline.

Sono ammessi alla prova d'esame di didattica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova tecnico-pratica.

Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova di didattica.

Il mancato superamento della prova di didattica o della prova teorica comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purchè effettuata nella sessione immediatamente successiva.

Art. 8.

Corsi di aggiornamento

Ai fini del rinnovo della licenza i maestri di sci per ogni disciplina devono frequentare appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la licenza è rinnovata fino all'espletamento del primo corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento ed in ogni caso per un periodo massimo di tre anni.

Art. 9

Organizzazione dei corsi

La giunta regionale può avvalersi per l'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 6 e 8 delle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, e della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

La giunta regionale determina la quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti; per i residenti nelle zone montane la Regione può assumere una maggiore quota di spesa a proprio carico.

Per l'insegnamento tecnico-pratico e didattico la giunta regionale si avvale dell'assistenza tecnica della F.I.S.I., con l'impiego di istruttori scelti in base ad un elenco fornito dalla F.I.S.I. in cui siano indicati tra gli altri tutti gli istruttori residenti in Piemonte.

Art. 10.

Tariffe

Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Piemonte, vengono fissate annualmente dal componente comitato prezzi, sentite le organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale.

Art. 11.

Maestri di sci di altre regioni e Stati

Per esercitare la professione in Piemonte, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare annualmente e almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al comune o ai comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonchè i periodi di esercizio dell'attività stessa.

I maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della regione Piemonte, devono munirsi di nullaosta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nullaosta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verra esercitata, nonchè i periodi di esercizio della medesima.

I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.

L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 12.

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti in Piemonte che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciata in Piemonte dalle competenti autorità, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 5 e la licenza di cui al precedente art. 3 purchè presentino domanda, rispettivamente alla Regione e al comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che sono in possesso di certificato di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) ai sensi dell'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina di cui al precedente art. 6; la prova può essere sostenuta anche in occasione della sessione straordinaria di esame prevista al successivo comma.

Coloro che antecedentemente all'approvazione della presente legge abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, sono ammessi, a domanda da presentarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sostenere direttamente gli esami di cui al precedente art. 6; a tal fine la giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami.

Art. 13.

Scuole di sci

Sono « Scuole di sci » le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale.

E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle scuole di sci, cui possono essere iscritte le scuole per le quali concorrono le seguenti condizioni:

1) abbiano un organico minimo di quattro mestri;

2) dispongono di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale;

3) abbiano sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

4) perseguono lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonchè quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

5) abbiano un regolamento, che disciplini l'organizzazione della scuola ispirandosi a criteri di demograticità e di partecipazione effettiva di tutti i componenti;

6) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

7) abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui al punto 1), responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico-didattico;

8) assumono l'impegno a:

a) prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;

b) collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

c) collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco deve essere presentata domanda, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, alla Regione per il tramite della comunità montana.

La comunità montana trasmette la domanda alla Regione esprimendo, con deliberazione consiliare, il proprio motivato parere, con particolare riguardo alla eventuale sostituzione di più scuole in una medesima località.

La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno; entro il 1° novembre di ogni anno la giunta regionale approva le eventuali variazioni e rende pubblico l'elenco regionale delle « Scuole di sci del Piemonte ».

La denominazione « Scuola di sci » può essere usata unicamente dagli organismi iscritti nell'elenco regionale.

Art. 14.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della Regione l'attività di

maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'art. 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000.

La violazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.

Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 10 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.00 a L. 150.000. Nel caso di recidiva, può essere rifiutato il rinnovo di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente legge.

L'uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non iscritti nell'elenco regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000 a carico di ciascun maestro che ne faccia parte; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1979 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, la spesa di 50 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. n. 11550 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Spese per la formazione professionale dei maestri di sci», e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi sarà iscritto al capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 agosto 1979

VIGLIONE

(8747)

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1979, n. 42.

Modificazione dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 agosto 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1979, n. 43.

Modificazione delle modalità di erogazione del contributo straordinario «una tantum», di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5. Sostituzione dell'art. 3 della legge stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Erogazione del contributo straordinario viene effettuato nella misura del 50% alla data di esecutività della deliberazione, di cui al secondo comma del precedente art. 2 o, nel caso in cui i lavori non siano stati consegnati, all'atto della consegna dei lavori, nella misura del 40% allo stato finale dei lavori e nella restante misura del 10% all'atto del collaudo dell'opera ultimata».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 agosto 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1979, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, in materia di trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, è sostituito dai seguenti:

«I consorzi di cui al comma precedente, svolgono per delega della Regione le funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali, che sono effettuati nell'ambito della unità territoriale di gestione, purchè formati da comuni serviti dalle attuali linee di trasporto interurbano, che si sono avvalsi della facoltà di aderire al consorzio di cui sopra.

Ai fini dell'avviamento dell'attività del consorzio, questo si intende costituito anche nel caso di comuni che a seguito di formale richiesta di adesione da parte del presidente del comitato comprensoriale deliberino la non adesione o non comunichino la propria adesione entro il termine di sessanta giorni: in ogni caso la popolazione di questi non dovrà superare il 20% della popolazione totale e dei comuni interessati dalle attuali linee di trasporto interurbano.

I comuni che non dovessero, entro il termine stabilito al comma precedente, assumere la determinazione necessaria potranno successivamente aderire al costituito consorzio».

Art. 2.

Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, è sostituito dal seguente:

«Per la validità del voto in caso di parere su atti amministrativi occorre la presenza di un terzo dei membri oltre al presidente, il cui voto prevale in caso di parità, ed i pareri sono

validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. I membri del comitato possono farsi sostituire, alle singole riunioni, con delega scritta ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 agosto 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1979, n. 45.

Delega ai consorzi di comuni delle funzioni amministrative in materia di servizio di noleggio con conducente e servizio pubblico da piazza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono delegate ai consorzi, di cui all'art. 14 della legge sui trasporti e viabilità 22 agosto 1977, n. 44, le funzioni amministrative relative al servizio di noleggio con conducente e servizio pubblico da piazza, già di competenza dello Stato e trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La determinazione del numero di autoveicoli da immettere nei servizi e gli stazionamenti devono essere coerenti con le indicazioni del piano comprensoriale sui trasporti pubblici locali.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere trasmessa all'assessorato regionale ai trasporti e alla viabilità per le informazioni necessarie all'azione di coordinamento.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale sovraintende all'esercizio delle attività istruttorie delegate con la presente legge e provvede in via surrogatoria in caso di inadempienza degli enti delegati nella esecuzione degli atti istruttori.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad emanare, d'intesa con gli enti delegati, le disposizioni opportune per l'esecuzione degli adempimenti istruttori.

Art. 4.

Nella fase transitoria, in attesa che i consorzi di cui all'art. 1 vengano costituiti e vengano formalizzate le deleghe, per le istanze pervenute dai comuni relativi ai servizi di noleggio con conducente e pubblico da piazza, la giunta regionale adotta i provvedimenti relativi sulla base dell'istruttoria espletata dall'assessorato regionale ai trasporti e sentito in proposito il parere del comitato regionale coordinamento Trasporti, all'uopo opportunamente integrato, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, con i rappresentanti regionali delle categorie interessate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 agosto 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. 46.

Istituzione del fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la presidenza del consiglio regionale un fondo di solidarietà intitolato a Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate allo scopo di:

a) intervenire con concrete forme di solidarietà nei confronti delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie;

b) contribuire ad alleviare le conseguenze derivanti a persone, sedi e beni materiali per fatti conseguenti ad azioni terroristiche.

Art. 2.

Il fondo è gestito da un comitato formato da sette rappresentanti del consiglio regionale e da un rappresentante della giunta regionale e presieduto dal presidente del consiglio regionale.

Il comitato propone alla giunta regionale l'adozione dei provvedimenti di cui alla presente legge. La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative relative sono disposte dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale.

Il comitato presenta annualmente al consiglio regionale, in occasione della discussione sul bilancio preventivo, una relazione sul proprio operato.

Art. 3.

Per il finanziamento delle iniziative decise dal comitato è costituito un fondo regionale formato:

a) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

b) da erogazioni di enti pubblici e privati, di persone singole e associate

Le erogazioni di cui alla lettera *b*) possono consistere sia in contributi finanziari sia in aiuti di altra forma, quali prestazioni di servizi e altri interventi che si rendessero opportuni.

Art. 4.

Le somme versate ai sensi della lettera *b*) del precedente articolo saranno introitate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata di ciascun bilancio con la denominazione: « Somme versate da enti o privati per il fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate »; nello stato di previsione della spesa sarà corrispondentemente istituito apposito capitolo con analoga denominazione.

Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti con apposite deliberazioni della giunta regionale assunte in corrispondenza delle effettuate erogazioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Ai fini dell'iscrizione in bilancio dello stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 30 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 in corrispondenza dell'accantonamento ivi iscritto, al punto 3.5., per l'istituzione di nuovi parchi regionali; nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: « Spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale istitutiva del fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate » e con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e di cassa.

Lo stanziamento del capitolo di cui al precedente comma sarà determinato, per gli anni finanziari 1980 e successivi, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nell Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 agosto 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. **47**.
Integrazione all'art. 38 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è integrato come segue:

« Non sono da considerare violazioni al divieto di cui sopra nè la mera iscrizione negli albi professionali nè lo svolgimento di attività professionale a favore dell'amministrazione dell'ambito delle attività proprie ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 agosto 1979

VIGLIONE

(8748)

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. **48**.
Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locale.

(*Pubbl. nel suppl. spec. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte identifica, nella diffusione dei giornali, quotidiani e periodici, uno strumento di informazione e di formazione culturale, e pertanto promuove sperimentalmente, per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81, la diffusione nelle scuole piemontesi di testate regionali e locali.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1, la giunta regionale assegna ai consigli di istituto, o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo e di secondo grado e dei centri di formazione professionale, operanti nel territorio piemontese, nel corso dell'anno scolastico, abbonamenti a due quotidiani di interesse regionale.

Art. 3.

Per i fini di cui all'art. 1, la giunta regionale assegna ai soggetti previsti dall'art. 2, nel corso dell'anno scolastico, abbonamenti a due periodici di interesse locale, scelti nell'elenco di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

La giunta regionale provvede, entro il 15 settembre, alla formazione dell'elenco dei periodici di interesse locale.

Nell'elenco di cui al comma precedente sono inclusi i periodici le cui direzioni ne facciano richiesta, entro il 31 agosto, alla giunta regionale, specificando le tariffe di abbonamento e allegando un esemplare del periodico da cui risulti che lo stesso sia edito da almeno un anno e per almeno dieci fascicoli all'anno.

Art. 5.

Ai consigli di istituto, agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo grado può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascuna scuola

Ai consigli di istituto, o ai legali rappresentanti delle scuole medie di secondo grado può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero delle classi di ciascuna scuola.

Agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti dei centri di formazione professionale può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascun centro.

Art. 6.

I soggetti di cui all'art. 2 che intendono fruire dell'assegnazione di cui agli articoli precedenti inviano alla giunta regionale, entro il 15 ottobre, richiesta scritta corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici stessi, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa. La giunta regionale predispone un piano di ripartizione dei fondi e, sentita la commissione consiliare competente, assegna i finanziamenti entro il 31 ottobre.

Art. 7.

Per i fini di cui all'art. 1 la giunta regionale, su richiesta degli organismi scolastici, promuove inoltre iniziative culturali d'appoggio, per favorire l'introduzione sperimentale dei giornali e dei periodici regionali e locali nell'attività didattica.

Art. 8.

I soggetti di cui all'art. 2, entro il 30 settembre dell'anno successivo, inviano una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui agli articoli 2, 3, 7, alla giunta regionale che redige, entro il 31 ottobre dello stesso anno, un rapporto e lo invia al consiglio regionale e agli organismi scolastici.

Art. 9.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 600 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di 600 milioni, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Spese per interventi diretti a favorire la promozione della lettura e la discussione dell'informazione piemontese nelle scuole » e con lo stanziamento di 600 milioni in termini di competenza e di cassa.

La spesa per l'anno finanziario 1980 sarà autorizzata, in misura non superiore a 600 milioni, con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 agosto 1979

VIGLIONE

(8749)

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **49.**

Rendiconto esercizio finanziario 1978.

(*Pubbl. nel suppl. spec. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 28 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

(8750)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. **52.**

Finanziamento piano comunità montane per il periodo 1979-81.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione all'art. 48, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e al successivo art 3 della presente legge, l'ammontare del fondo regionale per la montagna di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1974, n. 12, è determinato per il triennio 1979-81 in lire 24 miliardi. Per l'anno 1979 detto fondo è determinato in lire 7 miliardi.

Per il periodo 1979-81 le comunità montane predispongono un programma pluriennale di interventi, attenendosi agli indirizzi formulati dal programma regionale di sviluppo, e nei limiti delle assegnazioni loro spettanti ai sensi del successivo nono comma.

Il programma pluriennale dovrà distinguere tra spese relative alla promozione di servizi e spese relative alla realizzazione di opere. Esso dovrà inoltre indicare per ogni opera prevista i tempi di realizzazione, il costo complessivo, le modalità della sua copertura finanziaria, specificando la quota parte finanziata con le assegnazioni concesse dalla Regione ai sensi del successivo nono comma.

Il programma pluriennale è adottato dalle comunità montane entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unitamente al piano stralcio 1979, ed è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, contestualmente alla predisposizione dei successivi piani stralcio.

Unitamente al piano stralcio le comunità montane devono altresì predisporre la relazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, allegando il verbale di chiusura dell'esercizio precedente.

Il contributo annuale concesso alle singole comunità montane è erogato con decreto del presidente della giunta o dello assessore delegato, a seguito dell'avvenuta approvazione del piano stralcio.

Per l'anno 1979 il 50% della quota indicata dalla tabella *A* è erogata con decreto del presidente della giunta o dell'assessore delegato entro quindici giorni dalla data di assunzione da parte della giunta della delibera con la quale si dispone, con parere positivo, la trasmissione al consiglio, per l'approvazione, del programma pluriennale e del piano stralcio 1979 predisposto dalla comunità montana.

Il restante 50% sarà erogato a seguito dell'approvazione da parte del consiglio regionale del programma pluriennale e del piano stralcio per l'anno 1979.

Il fondo regionale per la montagna per il triennio 1979-81 è ripartito fra le comunità montane in conformità con la tabella *A* che costituisce parte integrante della presente legge.

In conformità con la medesima tabella *A* è altresì ripartito fra le comunità montane il fondo regionale per la montagna per i singoli anni 1979, 1980 e 1981.

Per gli anni 1980 e 1981 la giunta regionale è autorizzata a ripartire fra le comunità montane il cui piano di sviluppo socio-economico sia stato approvato successivamente all'entrata in vigore della presente legge la quota accantonata a tal fine della tabella *A* in relazione alla popolazione e alla superfice.

L'ulteriore quota assegnata non può eccedere il 50% della « quota fissa » indicata nella tabella *A*.

Le comunità montane di cui al precedente undicesimo comma sono tenute ad aggiornare i loro programmi pluriennali in relazione alle ulteriori assegnazioni loro spettanti.

Art. 2.

In relazione alla approvazione da parte delle regioni dei piani di sviluppo economico-sociali predisposti dalle comunità montane, la giunta regionale, prima della scadenza del termine indicato dal quarto comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, può, con atto notificato, invitare le comunità montane ad introdurre nel proprio piano le modifiche idonee ad assicurare la conformità con gli obiettivi e le previsioni del programma regionale di sviluppo. In tale caso il nuovo termine per l'approvazione da parte della Regione decorrerà dalla data di ricevimento della conseguente deliberazione della comunità montana.

Copia dell'atto della giunta di cui al precedente primo comma è trasmesso alla commissione consiliare competente per la programmazione.

Art. 3.

Alla copertura finanziaria della spesa di cui al primo comma del precedente art. 1, si provvede mediante impiego delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione per ciascuno dei tre anni, 1979, 1980 e 1981, nonchè una quota integrativa annuale, a carico della Regione.

La quota integrativa regionale ha altresì carattere di anticipazione della assegnazione statale, e ad essa si applica quanto disposto dall'art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335, nonchè dall'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere relativo alla quota integrativa regionale del fondo regionale per la montagna è determinato per il triennio 1979-81 in lire 9.500 milioni, di cui 4.500 milioni per l'anno 1979; detto onere trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81, parte seconda « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 1.3.2.1: « Funzionamento degli organi e finanziamento dei programmi delle comunità montane », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Alla determinazione della quota integrativa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 4.

Al finanziamento dell'onere di lire 4.500 milioni relativo alla quota integrativa regionale per l'anno 1979 si provvede mediante riduzione dello stanziamento, di competenza e di cassa, relativo

al cap. 2.5.2.1.2 670: « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo, fondo ex articolo 9 » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

In relazione a quanto disposto dalla presente legge nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti modifiche:

A) STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Nel titolo II, categoria 3, è istituito il cap. 2.3.869: « Quota regionale del fondo nazionale per il finanziamento delle comunità montane, anni 1979-81 » con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di lire 2.500 milioni.

B) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Nella parte II, ambito 1, settore 3, obiettivo 2, progetto 1, sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 2.1.3.2.1.868. — Quota integrativa del fondo regionale per la montagna, con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di lire 4.500 milioni;

Cap. 2.1.3.2.1.870. — Quota statale del fondo regionale per la montagna, con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di lire 2.500 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 settembre 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del governo con nota del* 30 *agosto* 1979, *prot.* 22402/8892).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. **53.**

Nuove disposizioni in materia di interventi finanziari per opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicato nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali per l'acquisizione da parte di cooperative di strutture già esistenti di cui all'art. 2, lettera *G*, n. 1) della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, può essere concesso anche per attrezzature che si intendono acquisire congiuntamente o disgiuntamente dalle strutture nelle quali le attrezzature stesse sono situate.

2. La garanzia fidejussoria di cui all'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite complessivo di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, può essere estesa anche ai mutui contratti per i fini di cui al precedente comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 settembre 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del governo con nota del* 4 *settembre* 1979, *prot.* 22402/9394).

(9456)

ANTONIO CESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793090)